



Municipio

Cugnasco,
25 luglio 2011

Risoluzione municipale
4570 – 25.7.2011

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 74

Definizione del moltiplicatore unico per il prelievo dell'imposta comunale dell'anno 2011

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, la proposta di definizione del moltiplicatore unico per il prelievo dell'imposta comunale dell'anno 2011.

1. Il quadro legislativo attuale

Le imposte comunali sono disciplinate nel nostro Cantone dalle disposizioni della parte nona della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT). In virtù di queste disposizioni i Comuni prelevano un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, un'imposta immobiliare e un'imposta personale (art. 274 cpv. 1). Partecipano inoltre all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone conformemente agli art. 104-122 LT sul reddito determinante delle persone fisiche e giuridiche (art. 274 cpv. 2). L'imposta comunale è riscossa in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno ed è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. La definizione del moltiplicatore e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'art. 162 della Legge organica comunale (LOC). L'intimazione dell'imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT).

Secondo l'art. 162 LOC il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno del Comune ed il gettito dell'imposta cantonale base (cpv. 1). Esso è stabilito annualmente dal Municipio dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno, ma al più tardi entro il 31 dicembre, aggiornando, se necessario, il fabbisogno di preventivo, tenendo conto dell'ammontare del capitale proprio e deducendo l'imposta personale e l'imposta immobiliare (cpv. 2). Questa competenza dell'Esecutivo comunale era peraltro stabilita anche dall'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC, che assegna al Municipio, nell'ambito dell'amministrazione del Comune, la funzione specifica di allestire ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla Legge e di determinare il moltiplicatore d'imposta.

2. La sentenza 10 febbraio 2011 del Tribunale cantonale amministrativo (N. 52.2009.236)

Con questa sentenza, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto il ricorso interposto da Giorgio Ghiringhelli contro la risoluzione 2 giugno 2009, n. 2758, del Consiglio di Stato e ha annullato, con questa risoluzione, anche le pregresse decisioni dell'11 settembre 2007 e del 3 febbraio 2009 con cui il Municipio di Losone aveva fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per gli anni fiscali 2007 e 2008. Il TRAM ha altresì rinviato gli atti al Municipio *“affinché, una volta che il Parlamento avrà adottato le necessarie modifiche legislative, dia avvio all'iter procedurale per la determinazione del moltiplicatore d'imposta 2007 e 2008”*.

Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che la delega prevista dall'art. 162 LOC lascia al Municipio un margine d'apprezzamento troppo esteso nella determinazione dei fattori di calcolo dell'imposta comunale ed è pertanto incompatibile con i principi dell'imposizione in materia fiscale sanciti dall'art. 127 della Costituzione federale (Cost.) ed in particolare con il principio di legalità (cpv. 1). La cerchia dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta devono infatti essere disciplinati da una Legge in senso formale, adottata pertanto dal legislatore, e questa regola vale anche nel caso in cui quest'ultimo abbia delegato all'Esecutivo la competenza di fissare il tributo: gli elementi essenziali dell'imposta devono essere regolati, in altre parole, dalla Legge formale. Il TRAM, riferendosi anche ad uno studio condotto dalla SUPSI, ha pure rilevato che la soluzione attualmente in vigore in Ticino rappresenta *un unicum* a livello svizzero, poiché in tutti gli altri Cantoni la competenza di fissare l'aliquota d'imposta a livello comunale spetta all'organo legislativo. Non potendosi logicamente sostituire al legislatore cantonale, il TRAM ha quindi accertato la *“perlomeno parziale incostituzionalità dell'art. 162 LOC”* ed ha sollecitato Governo e Parlamento *“affinché modifichino su questo punto la legislazione cantonale in modo tale da renderla conforme a quanto sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost.”*.

In riscontro ad un'esplicita censura sollevata dal ricorrente, il Tribunale amministrativo ha pure esaminato le decisioni impugnate alla luce del divieto di retroattività, che è anch'esso un principio di rango costituzionale dedotto in passato dall'art. 4 vCost. e oggi dall'art. 8 Cost. Dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza, si può parlare di effetto retroattivo in ambito tributario soltanto se l'obbligo fiscale è riconducibile a fatti che si sono prodotti prima dell'entrata in vigore della Legge, esso ne ha dedotto che la risoluzione dell'11 settembre 2007 con cui l'Esecutivo di Losone ha fissato il moltiplicatore d'imposta per il 2007 secondo l'art. 162 cpv. 2 LOC non prestava il fianco, sotto questo profilo, a nessuna critica. Per converso, l'altra risoluzione municipale, adottata il 3 febbraio 2009 per il periodo fiscale 2008, appariva effettivamente lesiva del divieto di retroattività.

Per vero dire, anche in materia tributaria la retroattività non è a priori esclusa ed il relativo principio, collegato ai principi della prevedibilità e della certezza del diritto, non è assoluto. La retroattività, tuttavia, non deve soltanto essere prevista dalla Legge e dettata da motivi pertinenti di interesse pubblico, ma dev'essere altresì ragionevolmente limitata nel tempo.

Le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, alla stregua del resto delle sentenze del Tribunale federale, vincolano soltanto le parti ed in particolare quindi il Comune di Losone: esse hanno tuttavia un effetto indiretto poiché fanno, come si suol dire, giurisprudenza e consentono ai cittadini di prevalersene in un caso analogo. Palese è pertanto l'interesse di tutti i Comuni ticinesi ad una sollecita modifica della normativa cantonale, volta ad attribuire al Legislativo il compito di fissare il moltiplicatore o, eventualmente, a precisare e sostanziare il contenuto della delega all'autorità esecutiva prevista dagli art. 110 cpv. 1 lett. a e 162 cpv. 2 LOC. Allo stato attuale delle cose, qualsiasi contribuente comunale potrebbe infatti insorgere contro la determinazione del moltiplicatore d'imposta decisa dal Municipio, prevalendosi di una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost., ed ottenere già dal Consiglio di Stato l'annullamento della decisione municipale.

3. Il decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

Il trasferimento della competenza di fissare il coefficiente d'imposta comunale dall'autorità esecutiva a quella legislativa comporterà un cambiamento di mentalità poiché nel nostro Cantone i moltiplicatori sono stabiliti dai Municipi da sempre o, quantomeno, sin dalla vigenza della vecchia LOC del 1950 e delle cessate LT e LPT del 1950 e 1953.

La modifica della legislazione cantonale imposta dalle sentenze del TRAM allo scopo di renderla conforme ai principi dell'imposizione fiscale ed in particolare a quello di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.) ha assunto una certa urgenza poiché il moltiplicatore d'imposta 2011 deve per principio essere fissato con decisione definitiva cresciuta in giudicato entro il 31 dicembre, pena la violazione del divieto di retroattività. Per dare alle Assemblee e ai Consigli comunali la possibilità di stabilire il moltiplicatore di quest'anno in tempo utile per procedere di conseguenza al calcolo e al prelievo dell'imposta comunale, il Governo cantonale ha emanato un decreto urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale. Con l'emanazione del decreto e per tutta la sua durata, tutte le disposizioni di rango legislativo e regolamentare che vi sono contrarie sono sospese. Ciò riguarda in particolare l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC.

Il decreto legislativo urgente è stato approvato il 21 giugno 2011 dal Gran Consiglio ed è entrato immediatamente in vigore. La sua validità è di un anno dalla data pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, intercorsa il 28 giugno 2011.

Esso si contraddistingue, nelle grandi linee, per i seguenti elementi essenziali:

- la competenza di fissare il moltiplicatore è attribuita all'Assemblea o al Consiglio comunale e la decisione di questi organi deve intervenire al più tardi entro il 31 ottobre 2011: è comunque prevista una disposizione "rete", stante la quale, se il moltiplicatore d'imposta non è stabilito in tempo utile, fa stato *ope legis* quello dell'anno precedente;
- la decisione dell'Assemblea o del Consiglio comunale di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva: un ricorso al Consiglio di Stato contro tale decisione è quindi sprovvisto, di per sé, dell'effetto sospensivo;
- la decisione di fissazione del moltiplicatore non soggiace al referendum facoltativo;
- il decreto contempla pure i criteri minimi, che devono essere rispettati nella fissazione del moltiplicatore e disciplina altresì alcuni aspetti procedurali in sede di approvazione davanti al Legislativo;
- al Consiglio di Stato viene attribuita una competenza eccezionale di vigilanza per i casi di assoluto rigore.

Il decreto urgente non affronta invece, trattandosi di una normativa di durata limitata ai sensi dell'art. 43 Cost. cant., il tema della referendabilità del moltiplicatore e quello connesso alla proponibilità su questo oggetto di un'iniziativa popolare. Sulla base delle norme della LOC che disciplinano questi istituti della democrazia diretta, la decisione del Consiglio comunale che lo determina rimane per il momento almeno sottratta a referendum. E' pure escluso che il coefficiente d'imposta possa essere proposto o modificato attraverso una domanda d'iniziativa.

4. Procedura per la proposta del moltiplicatore

Al Municipio compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, attraverso apposito messaggio municipale. Sul medesimo dovrà esprimersi, con rapporto, la Commissione della Gestione.

E' pure aperta alla Commissione della Gestione rispettivamente a singoli consiglieri comunali la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale.

La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione (art. 2 cpv. 3 DL). Ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/indicazione successiva prima o durante la seduta di Consiglio comunale. La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di legislativo. Da notare inoltre che è qui tralasciata la differenziazione fra proposta di modifica sostanziale e marginale prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC, di difficile definizione nell'ambito del moltiplicatore.

Il moltiplicatore non potrà invece, in ogni caso, essere oggetto di proposta di mozione (art. 2 cpv. 4 DL).

5. Criteri per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o eventualmente le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (cfr. art. 3 cpv. 1 DL). Questa prassi doveva essere già rispettata in precedenza quando la competenza decisionale sul moltiplicatore spettava all'Esecutivo.

Il concetto di equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "*moltiplicatore politico*" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. In definitiva il tutto ruota attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi. E ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base per il Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di quattro anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è peraltro lasciato al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattiva fiscale ecc.).

6. La vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che crassi "*errori*" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il decreto legislativo urgente prevede uno specifico disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (cfr. art. 3 cpv. 2 DL).

7. Calcolo del moltiplicatore aritmetico 2011

Riportiamo di seguito il calcolo del moltiplicatore aritmetico dell'imposta comunale per l'anno 2011.

| | | |
|---------------------------------|-----|--------------|
| Gettito imposta cantonale base: | Fr. | 5'214'100.00 |
| Gettito imposta personale: | Fr. | 43'000.00 |
| Gettito imposta immobiliare: | Fr. | 345'000.00 |

Fabbisogno da coprire con l'imposta comunale:

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Fabbisogno preventivo 2011 | Fr. | 5'010'425.00 |
| - imposta personale | Fr. | - 43'000.00 |
| - imposta immobiliare | Fr. | <u>- 345'000.00</u> |
| Totale fabbisogno | Fr. | 4'622'425.00 |

Moltiplicatore aritmetico 2011:

Fr. 4'622'425.00 x 100 : Fr. 5'214'100.00 = **88.65%**

La valutazione del gettito d'imposta è stata eseguita utilizzando i dati forniti dal Centro Sistemi Informativi aggiornati al 12 luglio 2011. In particolare ci si è basati sul gettito fiscale dell'anno 2009 che, rispetto a quello valutato in sede di consuntivo, presenta un'ulteriore progressione di Fr. 83'829.85 (con moltiplicatore al 100%) e quello dell'anno 2010, che conferma le previsioni effettuate col consuntivo 2010, anche se al momento attuale le tassazioni emesse corrispondono unicamente al 28% di quelle totali. Al gettito d'imposta dell'anno 2010 è stato infine applicato un fattore di crescita stimato in 1,5 punti percentuali che ci porta a quantificare il gettito fiscale dell'anno in corso in Fr. 5'602'100.-- così ripartito:

| Moltiplicatore | 100% | 90% |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Persone Fisiche | 5'042'000.00 | 4'537'800.00 |
| Persone Giuridiche | 172'100.00 | 154'890.00 |
| <i>Totale intermedio</i> | <i>5'214'100.00</i> | <i>4'692'690.00</i> |
| Imposta immobiliare | 345'000.00 | 345'000.00 |
| Imposta personale | 43'000.00 | 43'000.00 |
| Totale | 5'602'100.00 | 5'080'690.00 |

Il dettaglio può essere desunto dalle tabelle riportate nelle pagine successive.

CALCOLO GETTITO IMPOSTA COMUNALE (MULTIPLICATORE 2011)

Imposta comunale 2009

(elenchi CSI 12.07.2011)

| | No. tassazioni | Reddito e sostanza 90% | Immobiliare | Personale | Totale |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Persone fisiche e riparti, emesse | 2294 | 3'962'399.45 | 281'908.30 | 38'946.15 | 4'283'253.90 |
| Persone fisiche e riparti, non emesse | 260 | 537'124.00 | 41'369.35 | 3'463.65 | 581'957.00 |
| Persone giuridiche, emesse | 59 | 112'234.35 | 7'848.70 | 0.00 | 120'083.05 |
| Persone giuridiche, non emesse | 21 | 35'846.00 | 1'621.30 | 0.00 | 37'467.30 |
| TOTALE 2009 | 2634 | 4'647'603.80 | 332'747.65 | 42'409.80 | 5'022'761.25 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Gettito imposta 2009 al 100% | 5'164'004.20 | 332'747.65 | 42'409.80 | 5'539'161.65 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

Statistica emissione tassazioni:

| | | |
|------------|-------------|----------------|
| Emesse | 2353 | 89.33% |
| Non emesse | 281 | 10.67% |
| | 2634 | 100.00% |

CALCOLO GETTITO IMPOSTA COMUNALE (MULTIPLICATORE 2011)

Imposta comunale 2010

(elenchi CSI 12.07.2011)

| | No. tassazioni | Reddito e sostanza 90% | Immobiliare | Personale | Totale |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Persone fisiche e riparti, emesse | 761 | 1'048'603.05 | 81'235.50 | 13'239.05 | 1'143'077.60 |
| Persone fisiche e riparti, non emesse | 1855 | 3'422'106.00 | 240'160.85 | 29'169.00 | 3'691'435.85 |
| Persone giuridiche, emesse | 5 | 1'085.70 | 218.30 | 0.00 | 1'304.00 |
| Persone giuridiche, non emesse | 77 | 151'533.00 | 9'445.70 | 0.00 | 160'978.70 |
| TOTALE 2010 | 2698 | 4'623'327.75 | 331'060.35 | 42'408.05 | 4'996'796.15 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Gettito imposta 2010 al 100% | 5'137'030.85 | 331'060.35 | 42'408.05 | 5'510'499.25 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

Statistica emissione tassazioni:

| | | |
|------------|-------------|----------------|
| Emesse | 766 | 28.39% |
| Non emesse | 1932 | 71.61% |
| | 2698 | 100.00% |

CALCOLO GETTITO IMPOSTA COMUNALE (MULTIPLICATORE 2011)

| | Reddito e sostanza Fr. | Immobiliare Fr. | Personale Fr. | Totale Fr. |
|-------------------------------------|--|---|---|---------------------|
| Gettito imposta 2010 al 100% | 5'137'030.85 | 331'060.35 | 42'408.05 | 5'510'499.25 |
| | ↓ progressione 1.5% (P.F. 2%) nuovi contribuenti tasso di disoccupazione contenuto ripercussioni forza del franco incertezze legate alla tenuta della ripresa economica stima PIL: +2.2% (BAK Basilea - 09.06.2011) | ↓ nuove stime (P.F. Fr. 355'000.--) | ↓ nuovi contribuenti (P.F. Fr. 42'000.--) | ↓ |
| Gettito imposta 2011 al 100% | 5'214'100.00 | 345'000.00 | 43'000.00 | 5'602'100.00 |

| Ripartizione gettito: | 100% | 90% |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Persone Fisiche | 5'042'000.00 | 4'537'800.00 |
| Persone Giuridiche | 172'100.00 | 154'890.00 |
| Imposta immobiliare | 345'000.00 | 345'000.00 |
| Imposta personale | 43'000.00 | 43'000.00 |
| Totale | 5'602'100.00 | 5'080'690.00 |

8. Moltiplicatore politico 2011 - Proposta municipale

Richiamato quanto precede il Municipio propone al Consiglio comunale di stabilire il moltiplicatore d'imposta comunale 2011 al **90%** dell'imposta cantonale base.

L'Esecutivo ritiene in questo modo di confermare la politica fiscale attuata negli ultimi anni. Politica che ha permesso agli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, in precedenza, e ora al Comune di Cugnasco-Gerra, di disporre di finanze sane.

Il ridotto scarto esistente tra il moltiplicatore aritmetico e la proposta municipale non giustificherebbe inoltre, da solo, una diminuzione del moltiplicatore. In effetti occorre pure tenere in considerazione che in un futuro prossimo le finanze comunali saranno caricate degli oneri finanziari derivanti dagli ingenti investimenti che si rendono necessari per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato nel tempo. Pensiamo in particolare all'ampliamento del centro scolastico, alla messa in atto di soluzioni adeguate per sopperire alle necessità della scuola dell'infanzia, alla realizzazione del centro sportivo, ma anche al recente investimento votato dal Legislativo per l'esecuzione di vari interventi nel nucleo di Cugnasco. Ed inoltre, per quanto attiene la gestione corrente, non possiamo tralasciare che l'esigenza di aderire ad un corpo di polizia richiederà, da parte del Comune, un impegno finanziario decisamente più importante rispetto ad oggi.

Si fa infine rilevare che sia in occasione dell'allestimento del preventivo 2011, sia in quello del piano finanziario 2010-2014 del Comune di Cugnasco-Gerra, è stato applicato un moltiplicatore politico pari al 90% dell'imposta cantonale base.

9. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione.

Quoziente di voto: per l'approvazione del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum facoltativo.

PROPOSTA DI DECISIONE

Si invita il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:

- 1. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell'imposta comunale 2011 è stabilito al 90% dell'imposta cantonale base.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Allegato:

- Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

Commissione incaricata dell'esame: **Gestione**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2011 n. 109)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

decreta:

- Scopo** **Art. 1** Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.
- Definizione e competenze** **Art. 2** ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.
²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.
³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.
⁴Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.
⁵La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
⁶Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.
- Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato** **Art. 3** ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.
²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.
- Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987** **Art. 4** Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.
- Entrata in vigore** **Art. 5** ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Bellinzona, 21 giugno 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**